

3) La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 337 del 7.10.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — Romania/Commissione

(Causa T-543/19) ⁽¹⁾

(«Fondo di coesione e FESR – Articolo 139, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Applicazione nel tempo di un tasso maggiorato di cofinanziamento adottato dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, ma prima dell'accettazione dei conti – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione»)

(2021/C 242/36)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, A. Rotăreanu e M. Chicu, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Armenia, S. Pardo Quintillán e L. Mantl, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione C(2019) 4027 final della Commissione, del 23 maggio 2019, nella parte in cui riguarda l'accettazione dei conti e il calcolo dell'importo imputabile al Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo contabile 2017/2018 e per il programma operativo CCI 2014RO16M1OP001 «Grande infrastruttura», mediante l'applicazione di un tasso di cofinanziamento per il primo e il secondo asse prioritario di tale programma operativo del 75 %, e non dell'85 %.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Romania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 337 del 7.10.2019.

Sentenza del Tribunale del 21 aprile 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Causa T-555/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchio collettivo dell'Unione europea denominativo anteriore HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 242/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia) (rappresentanti: P. Nihlmark e L. Zacharoff, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Fontana Food.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1355/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Fontana Food AB, è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi.
- 3) La Fontana Food supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 30.9.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 — The KaiKai Company Jaeger Wichmann / EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport)

(Causa T-579/19) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario – Domanda multipla di disegni o modelli comunitari che raffigurano apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport – Diritto di priorità – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Termine di priorità»]

(2021/C 242/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: J. Hellmann-Cordner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3), relativa a una domanda di registrazione di apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari, che rivendica il diritto di priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata in forza del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 giugno 2019 (procedimento R 573/2019-3) è annullata.